



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 93 del 27/10/2011

Proponente Gabinetto Sindaco e Comunicazione

Oggetto:

COMMERCIO FIORI E PIANTE DAL 25 OTTOBRE AL 10 NOVEMBRE 2011 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI "TUTTI I SANTI" E DEI "DEFUNTI"

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione delle feste legate al culto dei Santi e dei morti vengono presentate istanze da parte di alcuni coltivatori diretti e titolari di licenza su area pubblica, per poter effettuare la vendita dei fiori nelle aree dislocate nei pressi della zona cimiteriale;

CONSIDERATA la vicinanza della zona cimiteriale al centro cittadino e il notevole afflusso di persone che visiteranno nei giorni interessati il locale Cimitero, occorre prevedere ed individuare le aree di vendita degli esercenti il commercio di fiori e piante;

CONSIDERATO che, tra le aree mercatali istituite dall'Amministrazione Comunale, l'unica nella quale è consentita la vendita di fiori e piante è P.zza Marconi;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina e l'esercizio del commercio su area pubblica approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.2008;

VISTO il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio n. 24 del 14.03.2006;

SENTITA la proposta del Settore Polizia Municipale;

VISTA la Legge Regionale n°35/91;

VISTO l'art. 20 del D.L.vo 30 Aprile n°285 del 1992 (Nuovo C.d.S.);

VISTA la legge Regionale n. 5 del 11.05.2006;

ORDINA

Che dal 25 ottobre al 10 novembre 2011, in occasione delle festività di "Tutti i Santi" e dei "Defunti", è autorizzato il commercio dei fiori nelle aree appresso indicate:

Piazza Santa Maria, (lato Chiesa);

Via Predda Niedda (lato parcheggio autocarri fronte esercizio commerciale Micheletti)

Viale Porto Torres, (lato sinistro discendente fra Via Madonna della Mercede e ditta Marmi Usai).

Nelle aree suddette, nonché nella Piazza Marconi e nei chioschi specializzati limitatamente alle domeniche comprese in tale periodo, l'attività dovrà essere svolta nel rigoroso rispetto del seguente orario: dalle ore **07,00** alle ore **17,30**.

È consentito l'occupazione del posteggio un'ora prima delle operazioni di vendita.

Il posteggio dovrà essere completamente sgombero di merci e attrezzature entro il tempo massimo di un'ora dopo l'orario di vendita.

Il Settore Polizia Municipale rilascerà ai titolari di autorizzazione commerciale per la vendita su aree pubbliche, ai coltivatori diretti, apposita concessione di posteggio nelle aree indicate.

L'occupazione del suolo pubblico da parte di persone **non autorizzate** sarà punito ai sensi della normativa vigente.

Il Settore Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Dott. Gianfranco Ganau

